


ALLEGATO ALL'ATTO N° 8677
REGISTRATO a UDINE il 2 DIC 2014
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

Esente da Bollo
ai sensi dell'art 8
L 206/91



Mo.V.I. Movimento di Volontariato Italiano

Statuto Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 1 = COSTITUZIONE

Ad opera di gruppi ed organismi di volontariato, che agiscono a livello locale nazionale ed internazionale, hanno sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, sono federati a livello provinciale o comunque aderiscono al Movimento di Volontariato Italiano e la cui adesione è stata accettata a norma di statuto, è costituita la FEDERAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA del Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.).

La Federazione, associazione giuridicamente costituita, è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e sede in Pordenone

Art. 2 = FINALITA' ED IMPEGNI

La Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia del Mo.V.I. fa' propri lo spirito, la prassi, le finalità e gli impegni fissati dallo statuto del Movimento, del quale riconosce le strutture e al quale fa' diretto riferimento.

Le finalità del Movimento sono:

- operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
- impegnarsi per la coscietizzazione dei cittadini e dei giovani in particolare;
- promuovere un volontariato popolare inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
- impegnarsi per una costante e diffusa azione educativa e formativa di promozione della cittadinanza attiva e del volontariato e di diffusione della cultura della solidarietà, rivolta in particolare ai giovani;
- stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche;

- contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti – dallo Stato e da altri Pubblici

Poteri – autentici spazi di libertà ed azione;

- favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei gruppi di volontariato;

- contribuire allo sviluppo di una società solidale, dal livello locale fino a livello planetario, promuovendo la famiglia e la comunità locale attraverso azioni di formazione e sostegno alla loro capacità di auto-organizzazione, collaborazione, cooperazione, apertura e dialogo;

rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e organismi aderenti.

Art. 3 = STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

La Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia è strutturata in:

- Gruppi ed organismi di base nel numero minimo previsto dallo Statuto del Movimento, i quali possono aderire direttamente alla Federazione Regionale nel caso non abbiano possibilità di costruire una Federazione Provinciale per cause diverse;

Federazioni Provinciali Mo.V.I. o loro comitati promotori.

Art. 4 = STRUTTURE DEL MOVIMENTO

Il Mo.V.I. è strutturato, oltre che in Gruppi ed Organismi di base, Federazioni Provinciali e Federazioni Regionali, in:

- Comitato Nazionale di Coordinamento

- Assemblea Nazionale

- Presidente

Art. 5 = ADERENTI

Sono membri della federazione Regionale:

- i Gruppi e gli Organismi di base di volontariato che abbiano aderito e siano riconosciuti da una Federazione Provinciale della Regione, che li rappresenta;

i Gruppi e gli Organismi di base che non hanno la possibilità di costituire una Federazione Provinciale a causa dell'assenza delle condizioni previste nello statuto del Movimento, che operino nel territorio regionale, e si riconoscano nel contenuto degli articoli 1 e 2 del Movimento.

le Federazioni Provinciali del MO.V.I., associazioni giuridicamente riconosciute, e formate da almeno tre gruppi o organismi di volontariato aderenti al Mo.V.I.

Art. 6 = OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti:

- Partecipano alla vita e alle attività della federazione regionale, attraverso i propri delegati alle assemblee regionali e provinciali e contribuendo attivamente, anche per il tramite dell'impegno di volontariato dei propri aderenti, alla realizzazione delle iniziative e dei programmi deliberati nelle stesse.

- Contribuiscono al finanziamento della federazione regionale con il versamento della quota di adesione e di eventuali quote annuali fissate dall'assemblea;

- Si impegnano a favorire lo scambio e la collaborazione tra organizzazioni aderenti al movimento e con le altre organizzazioni che operano per

finalità comuni

Gli aderenti hanno diritto di:

- contribuire all'indirizzo della federazione attraverso la partecipazione alle assemblee e l'adesione alle iniziative programmate dalla stessa;

- Recedere dalla qualifica di socio tramite comunicazione scritta indirizzata al Comitato Regionale;

Art. 7 = COMITATO REGIONALE

La federazione Regionale esprime il Comitato Regionale, composto dai responsabili dei Comitati Provinciali e da almeno un altro esponente di ogni Federazione Provinciale eletto dai membri di queste ultime.

Il Comitato Regionale:

- dura in carica tre anni, le sostituzioni in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo; nessun rappresentante può essere riconfermato consecutivamente più di una volta;

- è convocato dal Responsabile almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richiede la metà dei suoi membri;

- è validamente costituito in riunione con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti;

- può cooptare altri membri, in misura non superiore ad 1/3 dei propri componenti;

- elegge il proprio responsabile che assume la rappresentanza legale della Federazione Regionale;

- elegge altresì il vice-responsabile che sostituisce il responsabile regionale in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

- nomina il Segretario;

- nomina il Tesoriere;

- delibera su tutto quanto riguarda la gestione del patrimonio, delle entrate, delle uscite;

Art. 8 = COMPITI DEL COMITATO REGIONALE

Compiti del Comitato Regionale sono:

- convocare l'assemblea regionale dei gruppi aderenti al Mo.V.I. la quale elabora, attraverso programmi annuali, le linee di politica culturale ed operativa da svilupparsi nell'ambito regionale e attuarne gli indirizzi;

- rappresentare a livello regionale le esigenze delle Federazioni Provinciali;

- coordinare le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito provinciale;

- promuovere nel campo dell'informazione una corretta e crescente conoscenza della realtà e del ruolo del volontariato all'interno della società;

- collaborare con gli altri movimenti di volontariato e con le forze sociali democratiche impegnate nel superamento dell'emarginazione e delle sue cause;

- fornire, in accordo con i responsabili provinciali, ogni supporto alle iniziative dei gruppi che ne facciano richiesta;

- sollecitare le Federazioni Provinciali alla revisione permanente delle attività in relazione al variare dei bisogni, all'insorgenza di nuovi ed all'estensione della rete dei servizi;

- approvare la costituzione ed il regolamento delle federazioni Provinciali;

- accettare le domande di adesione al Movimento nel territorio regionale;

- decidere sui reclami avverso le risoluzioni adottate dalle Federazioni Provinciali;

- porre autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione, da sottoporre ad approvazione del Comitato Nazionale di Coordinamento;

compiere ogni atto se affine agli scopi sociali;

predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'assemblea degli aderenti per l'approvazione: dal bilancio devono risultare i beni, i lasciti e i contributi ricevuti.

Art. 9 = COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO

Il comitato Nazionale di Coordinamento è composto da un rappresentante per ogni federazione Regionale e da un massimo di sei membri cooptati.

Qualora nel quadriennio vengano a mancare uno o più componenti, il Comitato Nazionale li sostituisce su designazione delle Federazioni Regionali interessate, o per cooptazione allorché trattasi di membri cooptati.

Art. 10 = L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è formata da un rappresentante designato da ciascun gruppo, organismo, associazione componente le Federazioni Provinciali; dai responsabili provinciali e dall'altro membro designato dalle stesse nel Comitato Regionale; da due rappresentanti per ogni Comitato promotore in assenza della Federazione Provinciale.

L'Assemblea regionale inoltre:

- è convocata almeno 1 volta l'anno oppure su richiesta di almeno 1/10 dei componenti;

- è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri;
- è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea medesima, volta a maggioranza semplice;
- può eleggere i Revisori dei conti;
- fissa le linee programmatiche della Federazione regionale;
- approva per ogni anno il bilancio consuntivo della federazione regionale, per l'esercizio finanziario dell'anno precedente, il quale coincide con l'anno solare;

Art. 11 = L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è formata dai Comitati delle Federazioni regionali e fissa le linee programmatiche del Movimento.

Art. 12 = IL RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile Regionale:

- è eletto dal Comitato regionale;
- ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale;
- convoca l'Assemblea Regionale;
- convoca e presiede il Comitato Regionale;
- garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dei due organi;
- in caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 = PATRIMONIO E FONDI DI FINANZIAMENTO

Il Patrimonio della Federazione regionale è costituito da:

- quote associative sottoscritte dai membri;
- donazioni, lasciti ed elargizioni di privati;

- contributi pubblici e privati;

- ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Federazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositari presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Regionale.

Art. 14 = COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori, se nominato dall'assemblea, è composto da uno a tre membri effettivi che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15 = SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Il caso dello scioglimento della Federazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Regionale con la maggioranza prevista dalla Legge.

L'Assemblea stabilirà altresì, nel caso, la destinazione del patrimonio della Federazione Regionale al netto di crediti e debiti, che potrà essere messo a disposizione del Comitato Nazionale di Coordinamento del Mo.V.I. o di altro organismo/associazione in ambito regionale che abbia scopi affini a quelli del presente Statuto.

Art. 16 = VARIE FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto del Movimento di Volontariato Italiano e alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente.